

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016
368/2016/R/GAS

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011,
N. 226 DAL COMUNE DI VENEZIA, STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM VENEZIA 1 -
CITTÀ E LAGUNA VENETA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106 di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG)

- 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modifica e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 57/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 57/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 67/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2016/R/GAS);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (di seguito: DIUC) 7 giugno 2013, n. 2/13 (di seguito: determinazione 2/13);
 - la determinazione del Direttore DIUC 14 marzo 2014, 5/14;
 - la determinazione del Direttore DIUC 1 agosto 2014, n. 16 (di seguito: determinazione 16/14);
 - la determinazione del Direttore DIUC 27 febbraio 2015, n. 4/2015;
 - la determinazione del Direttore DIUC 27 aprile 2015, n. 6/2015 (di seguito: determinazione 6/2015).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11 i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2012/R/GAS, l’Autorità ha dato avvio a un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 4, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l’articolo 9, comma 1 decreto 226/11 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando

altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;

- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni; l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara;
- con la deliberazione 113/2013/R/GAS, l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- la predetta deliberazione ha previsto, in particolare, che i termini per la formulazione, da parte dell'Autorità, delle eventuali osservazioni alle stazioni appaltanti di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, decorrano dalla data di ricevimento della documentazione da parte della medesima Autorità, come riscontrabile dal proprio protocollo;
- con la determinazione 2/13 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della deliberazione 113/2013/R/GAS, lo "Schema di nota giustificativa" e l'"Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione (di seguito: documentazione di gara);
- con la deliberazione 155/2014/R/GAS l'Autorità ha disciplinato l'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- il punto 1 della deliberazione 155/2014/R/GAS prevede che la documentazione di gara sia trasmessa dalle stazioni appaltanti all'Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del bando di gara;
- il punto 2 della medesima deliberazione 155/2014/R/GAS prevede la pubblicazione, in apposita sezione dedicata del sito *internet* dell'Autorità, di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti del sopra menzionato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 (di seguito: cruscotto);
- il punto 3 della medesima deliberazione 155/2014/R/GAS prevede che nel cruscotto di cui al precedente punto, in particolare, siano resi pubblici:
 - a. la data di ricevimento da parte dell'Autorità della documentazione di gara trasmessa dalle stazioni appaltanti;
 - b. la data presunta per il completamento dell'*iter* di analisi della documentazione di gara, eventualmente aggiornata in base a quanto indicato al successivo punto c);

- c. eventuali richieste di integrazione rispetto alla documentazione di gara ricevuta dall'Autorità che comportino sospensione dei tempi di analisi e di conseguenza slittamenti delle date di cui al precedente punto b);
- con la determinazione 16/14 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha approvato il cruscotto di cui alla sopra citata deliberazione 155/2014/R/GAS;
 - con la deliberazione 57/2014/R/GAS l'Autorità ha previsto modalità per l'acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte della medesima Autorità, della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle stazioni appaltanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, volte a preservare, tra l'altro, la riservatezza delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione di gara;
 - con la determinazione 6/2015 il Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità ha introdotto previsioni relative alle modalità di acquisizione, mediante la "Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas" della documentazione di gara (di seguito: piattaforma informatica).

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS l'Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in data 12 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34112 di pari data) è stata acquisita, tramite la piattaforma informatica, la documentazione di gara inviata dal comune di Venezia, stazione appaltante dell'Atem Venezia 1 - Città e Laguna Veneta ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- in relazione alla documentazione di cui al precedente punto, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al Comune di Venezia, in data 2 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36086 di pari data), la mancanza di alcuni documenti citati nella documentazione inserita nella piattaforma informatica e necessari ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- nella medesima comunicazione, gli Uffici dell'Autorità hanno precisato al Comune di Venezia che il procedimento di verifica di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 doveva intendersi differito per un lasso di tempo pari al periodo intercorrente tra il 2 dicembre 2015, data della comunicazione dell'Autorità, e la data in cui la stazione appaltante avrebbe reso disponibile la nuova documentazione di gara, tramite piattaforma informatica;
- il Comune di Venezia ha proceduto in data 11 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36859 del 14 dicembre 2015) all'invio all'Autorità di nuova documentazione di

- gara, tramite la sopra citata piattaforma informatica, ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- il Comune di Venezia ha comunicato agli Uffici dell'Autorità in data 14 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 37255 del 16 dicembre 2015) di aver provveduto alla trasmissione della nuova documentazione di gara tramite piattaforma informatica; in tale comunicazione il medesimo Comune di Venezia ha evidenziato di aver proceduto alla eliminazione di alcuni errori di scrittura e di calcolo e alla correzione degli importi del VIR per i Comuni di Jesolo ed Eraclea, oltre ad aver evidenziato gli importi degli sconfinamenti con gli Atem di Venezia 2 e Padova 3;
 - a seguito di un primo esame della documentazione di cui appena sopra, gli Uffici dell'Autorità hanno segnalato al Comune di Venezia, in data 18 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 37590 di pari data), che:
 - con riferimento al Comune di Caorle, utilizzando i valori di RAB in possesso degli Uffici dell'Autorità, sembrava emergere uno scostamento VIR-RAB superiore al 10%, diversamente da quanto risultante in funzione dei valori di RAB riportati nella tabella 18 allegata alla documentazione di gara (che risultavano maggiori rispetto a quelli in possesso dell'Autorità);
 - con riferimento al Comune di Venezia, da un esame dei dati riportati nella tabella 18 allegata alla documentazione di gara, non sembrava emergere in maniera chiara che lo scostamento VIR-RAB fosse contenuto entro il 10%, risultando, in assenza di puntuale determinazione del valore di RAB corrispondente alle diverse porzioni di impianto, il valore aggregato del VIR (dato dalla somma del VIR della parte di impianto ceduta al gestore entrante e del VIR della parte di impianto già dell'ente locale o ceduta a quest'ultimo a devoluzione gratuita a fine concessione) pari a circa 209 milioni di euro e il valore aggregato della RAB pari a circa 162 milioni di euro;
 - nella medesima comunicazione, quindi, gli Uffici dell'Autorità:
 - hanno richiesto al Comune di Venezia di trasmettere la documentazione relativa agli scostamenti maggiori del 10%, al fine di ottemperare alle previsioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto 164/00 nonché dell'articolo 5, comma 14, del decreto 226/11;
 - hanno reso noto al medesimo Comune di Venezia che il procedimento di verifica della documentazione di gara, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, doveva intendersi differito al momento in cui, concluso il menzionato procedimento relativo agli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, il Comune di Venezia avesse integrato la documentazione di gara trasmessa all'Autorità;
 - hanno ricordato le limitazioni ai riconoscimenti tariffari del VIR nel caso in cui non siano rispettate le richiamate previsioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto 164/00.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Venezia, in data 23 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38233 di pari data), in riscontro ai rilievi degli Uffici dell’Autorità, ha negato che vi fossero scostamenti VIR-RAB maggiori del 10% per gli otto comuni appartenenti all’ambito Venezia 1 – Città e Laguna Veneta, affermando inoltre:
 - con riferimento al Comune di Caorle, che lo scostamento VIR-RAB riportato nella tabella 18 allegata alla documentazione di gara era stato calcolato con riferimento al valore della RAB reso disponibile dal gestore del servizio di distribuzione del gas e riferito al 2014 (anno preso a riferimento dal comune di Venezia per la valutazione degli scostamenti dei comuni dell’Atem) e che l’Autorità aveva probabilmente usato valori RAB non aggiornati al 2014;
 - con riferimento al Comune di Venezia, che lo scostamento VIR - RAB era stato determinato prendendo in considerazione un valore di rimborso riferito alla totalità dei cespiti relativi alla rete esistente al 31 dicembre 2014, di proprietà del gestore uscente, totalità comprensiva sia delle porzioni definite come blocchi B e C, soggette a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, sia della porzione definita come blocco A, soggetta invece a devoluzione gratuita per previsione contrattuale (art. 7 dell'allegato C al contratto di concessione Rep. n. 19309 del 1 giugno 1970);
- gli Uffici dell’Autorità, con comunicazione datata 8 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3601 di pari data), hanno sottolineato al Comune di Venezia:
 - con riferimento al Comune di Caorle, che le valutazioni degli Uffici dell’Autorità in merito allo scostamento VIR-RAB in tale Comune, erano basati sui dati disaggregati resi disponibili dal gestore del servizio di distribuzione del gas in occasione della raccolta dati effettuata nel mese di settembre 2015, con consistenze aggiornate al 2014, coerenti con l’anno a cui si riferiva la valutazione del Comune di Venezia;
 - con riferimento al Comune di Venezia, che, come previsto dall’articolo 4 della deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini del confronto con il VIR avrebbero dovuto essere prese in considerazione solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggette a trasferimento a titolo oneroso ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7, comma 2 e comma 1-*bis* del decreto 226/11, considerando il valore del VIR relativo a tali porzioni pari a circa 143 milioni di euro e la RAB riferita alle medesime porzioni, ma non resa disponibile nei documenti trasmessi dal Comune di Venezia;
 - che, anche dagli elementi informativi contenuti nella relazione del RUP pubblicata sul sito *internet* del Comune di Venezia, emergeva l’esistenza di una porzione di rete di distribuzione soggetta a devoluzione a titolo gratuito, che il Comune di Venezia avrebbe potuto cedere, ottenendo in cambio un prezzo pari al VIR (65 milioni di euro), oppure no, ottenendo in cambio la remunerazione tariffaria;

- gli Uffici dell’Autorità, con la stessa comunicazione richiamata al precedente punto, hanno quindi nuovamente invitato il Comune di Venezia a trasmettere la documentazione inerente agli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% e di fornire chiarimenti.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Venezia, con comunicazione del 23 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 6444 del 1 marzo 2016), ha riscontrato la suddetta comunicazione degli uffici dell’Autorità, in particolare affermando:
 - con riferimento al Comune di Caorle, di aver preso in considerazione un valore di RAB, aggiornato al 2014, fornito dal gestore del servizio di distribuzione gas, differentemente da quanto fatto dall’Autorità, che aveva utilizzato dati messi a disposizione dal gestore nell’ottobre 2015, di cui la stazione appaltante a maggio 2015 non era in possesso; e che inoltre, in un verbale in data 26 novembre 2015, il medesimo gestore aveva confermato l’assenza di uno scostamento VIR/RAB superiore al 10%;
 - con riferimento al Comune di Venezia, in relazione all’ipotizzata cessione delle reti del blocco A che a scadenza effettiva della concessione dovrebbero passare nella proprietà del Comune, ha affermato che si tratterebbe di un caso non rientrante fra quelli previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 226/11; pertanto non dovrebbe applicarsi, per quanto possa essere ritenuta o meno cogente, la FAQ pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico relativa alle ipotesi di cessioni di reti di proprietà comunale. La fattispecie del caso del Comune di Venezia, sembrerebbe rientrare nelle disposizioni dell’articolo 5, comma 14, lettera a), ma non troverebbe poi puntuale riscontro nei casi previsti dall’articolo 7 (Proprietà degli impianti) del decreto 226/11, che sembra aver trascurato tale fattispecie; inoltre, il Comune di Venezia ha affermato di aver deciso di adottare, per analogia, le disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1 *bis*, del decreto 226/11, con la sola modifica delle modalità di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente rispetto alle quali sono state invece applicate le disposizioni contenute negli atti contrattuali, al posto del meccanismo previsto dall’articolo 5, comma 14, lettera b). In sintesi, calcolando il valore spettante al Comune di Venezia, che intende cedere le proprie reti al gestore subentrante, come la differenza fra il valore di rimborso pari a 65.634.582 euro, calcolato applicando i commi dal 5 al 13 dell’articolo 5 del decreto 226/11, e il valore di rimborso spettante al gestore uscente Italgas, calcolato secondo le metodologie contenute nell’articolo 7 dell’allegato C al contratto di concessione Rep. n. 19309 del 1 giugno 1970, che per il blocco A determinano, nell’ipotesi di totale ammortamento dei cespiti alla scadenza del contratto di concessione nel 2010, nonostante la proroga al 2025 disposta dall’atto aggiuntivo rep. n. 126569 del 22 settembre 1995, un valore di rimborso calcolato al 31 dicembre 2015 pari a 0 (zero) euro;

- con comunicazione del 14 aprile 2016 (prot. Autorità n. 11039 di pari data), in riscontro alla sopra citata comunicazione del Comune di Venezia, gli Uffici dell'Autorità hanno sostanzialmente ribadito le valutazioni contenute nella sopra citata comunicazione datata 8 febbraio 2016 inerenti alla presenza di scostamenti maggiori del 10% per i Comuni di Caorle e Venezia, precisando, inoltre quanto segue:
 - con riferimento al Comune di Caorle, è stato evidenziato che, qualora la stazione appaltante avesse proceduto, nel corso dell'anno 2015, all'invio della documentazione per la verifica dello scostamento VIR-RAB, avrebbe dovuto inserire nel quadro QL6 della maschera tariffe della piattaforma informatica VIR-RAB il valore degli *asset* riferiti al 31 dicembre 2013 e nel quadro QL7 il valore delle variazioni patrimoniali relative all'anno 2014, per giungere così alla consistenza patrimoniale ai fini tariffari relativa al 31 dicembre 2014; in tal modo la stazione appaltante avrebbe potuto confrontare il dato fornito dal gestore relativamente alla consistenza al 31 dicembre 2013 con il dato reso disponibile dall'Autorità sul proprio sito *internet*, limitando l'area di eventuale incertezza sui valori della RAB alle sole variazioni patrimoniali dell'anno 2014 e quindi riducendo in modo significativo la possibilità di errore nella valutazione della RAB, essendo poco probabile che scostamenti limitati a un solo anno possano influire in modo rilevante sulla valutazione complessiva;
 - con riferimento al Comune di Venezia, in disparte il fatto che l'interpretazione proposta dalla stazione appaltante sembra superare i confini dell'analogia, atteso che la disposizione che la medesima stazione appaltante avrebbe voluto applicare veniva dalla stessa dichiaratamente modificata, in ogni caso, è stato rilevato che le considerazioni espresse dal Comune di Venezia nella comunicazione riscontrata non superavano i rilievi già avanzati dagli Uffici dell'Autorità nella comunicazione dell'8 febbraio 2016, secondo cui il confronto tra VIR e RAB deve essere effettuato con riferimento al solo perimetro dei cespiti soggetti a trasferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 226/11, non rientrando comunque in tale perimetro la porzione di reti soggetta a devoluzione gratuita al Comune, ancorché con riferimento all'articolo 5, comma 14, lettera a) e non all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 226/11; pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto confrontare il VIR di tale porzione, pari a circa 143,7 milioni di euro, e la RAB riferita alla medesima porzione, considerato che il confronto tra VIR e RAB deve essere effettuato con riferimento a perimetri omogenei. In particolare, il valore della RAB da utilizzare doveva essere pari al valore della RAB riferita all'intero perimetro (circa 162,1 milioni di euro) meno il valore della RAB della porzione di rete soggetta a devoluzione gratuita nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 226/11, che sarebbe dovuto risultare pari a circa 65,6 milioni di euro. Ne sarebbe derivato uno scostamento VIR-RAB superiore al 10%;
 - gli Uffici dell'Autorità, con la stessa comunicazione, hanno quindi preavvisato che, in assenza di chiarimenti, avrebbero proposto all'Autorità

un giudizio di inidoneità del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Venezia, con comunicazione del 2 maggio 2016 (prot. Autorità n. 12693 di pari data) ha sostanzialmente ribadito gli orientamenti relativi all'assenza di scostamenti VIR-RAB maggiori del 10% per i Comuni di Caorle e Venezia già espressi nelle precedenti proprie comunicazioni, senza tuttavia rendere disponibile documentazione che comprovasse l'assenza di scostamenti superiori al 10%, né, in relazione al Comune di Venezia, fornendo i valori della RAB disaggregata.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto 164/00 nonché l'articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevedono che la stazione appaltante, ai fini del valore di rimborso da inserire nel bando di gara, debba tener conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità in merito ai casi di scostamento VIR-RAB maggiori del 10%;
- l'articolo 19, comma 3, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede, poi, che l'Autorità verifichi il recepimento, nell'ambito del bando di gara, delle osservazioni di cui sopra;
- le disposizioni richiamate definiscono un ordine di priorità tra il procedimento di verifica dei casi di scostamenti VIR-RAB superiori al 10% e quello di verifica del bando di gara, antepoendo il primo al secondo e stabilendo che gli esiti della verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% debbano trovare riscontro nell'ambito del bando di gara.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Venezia, in data 18 gennaio 2016 (prot. Autorità n.1440 del 19 gennaio 2016) ha inoltre comunicato agli Uffici dell'Autorità l'avvenuta pubblicazione del bando di gara inerente l'Atem Venezia 1 - Città e Laguna Veneta, senza peraltro aver chiarito i dubbi sollevati dall'Autorità in merito agli scostamenti che apparivano superiori al 10% e senza consentire alla stessa Autorità di valutare se tali scostamenti, qualora effettivamente superiori al 10%, potessero o no considerarsi giustificati;
- sul sito *internet* del Comune di Venezia risultano disponibili solo alcuni documenti di gara (tra i quali il bando di gara e il disciplinare di gara), mentre i restanti documenti sono disponibili presso gli uffici del medesimo Comune, che ne ha omesso la trasmissione all'Autorità;
- dall'esame del bando di gara e del disciplinare di gara pubblicati sul sito *internet* del Comune di Venezia emergono differenze rispetto ai testi dei documenti resi

disponibili all'Autorità in data 11 dicembre 2015; tali elementi di diversità non sono valutabili in assenza della documentazione di cui al precedente punto nella sola disponibilità del Comune.

RITENUTO CHE:

- sulla base della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non sia possibile esprimere un giudizio di idoneità del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari per i Comuni di Caorle e di Venezia e che ciò espliciti i propri effetti anche con riferimento alla documentazione di gara pubblicata;
- per poter proseguire nelle valutazioni di competenza sui documenti che siano effettivamente posti alla base della gara d'ambito che vedrà confrontarsi i concorrenti che sceglieranno di parteciparvi, sia necessario procedere ad accertare se la documentazione su cui si svolge la medesima gara sia diversa rispetto a quella già resa disponibile all'Autorità;
- a questo scopo sia opportuno invitare il Comune di Venezia a trasmettere all'Autorità la nuova documentazione e una nota in cui siano identificati gli scostamenti rispetto alla documentazione precedente, per poter quindi proseguire nelle valutazioni di competenza; in difetto, non risulta possibile per l'Autorità procedere a valutare e formulare ulteriori osservazioni in merito alla nuova versione del bando di gara e del disciplinare di gara pubblicati dal Comune di Venezia

DELIBERA

1. di non ritenere idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i VIR relativi ai Comuni di Venezia e di Caorle, in quanto, come meglio chiarito in motivazione, non è stata resa disponibile adeguata documentazione per escludere la sussistenza di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, con i conseguenti effetti in relazione alla documentazione di gara pubblicata;
2. che non sussistano le condizioni, allo stato, per formulare ulteriori osservazioni sugli atti di gara, sulla base degli elementi attualmente disponibili e in mancanza della trasmissione da parte del Comune di Venezia di tutta la documentazione degli atti di gara conclusivamente adottati con relativa nota esplicativa delle modifiche introdotte;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni